

REGOLAMENTO E PROCEDURE VOLONTARI C.O.S.P.

Approvato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29.04.2022.

ARTICOLO 1 – VOLONTARI

1. Gli associati, compiute le modalità di ammissione ed avendo frequentato con esito positivo i corsi di formazione previsti, assumono in servizio la qualifica di volontari. Questi sono tenuti a conoscere e osservare scrupolosamente il presente regolamento nonché lo statuto, i protocolli, le direttive e gli ordini di servizio del Consiglio di Amministrazione.

2. I dipendenti dell'Associazione, in quanto iscritti alla stessa, sono altresì tenuti all'osservazione del presente regolamento.

3. I comportamenti in violazione del presente regolamento, poiché possono costituire pregiudizio agli associati e/o all'Associazione, vanno tempestivamente segnalati al Consiglio di Amministrazione.

4. I volontari non possono svolgere attività di volontariato presso associazioni aventi le medesime finalità del C.O.S.P., salvo deroga espressa dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dell'interessato.

ARTICOLO 2 – PROTOCOLLI, DIRETTIVE E ORDINI DI SERVIZIO

1. Eventuali protocolli, direttive e ordini di servizio del Consiglio di Amministrazione diventano parte integrante del presente regolamento e dovranno essere affissi nella bacheca e nel registro dei verbali del Consiglio.

ARTICOLO 3 – SETTORI DI ATTIVITÀ

1. I volontari, secondo la disponibilità manifestata e a seguito dell'abilitazione ottenuta col percorso formativo, possono svolgere la propria attività nei seguenti settori:

    a. *Amministrativo*: operazioni di registrazioni contabili e amministrative tramite il sistema informatico. Si rende necessario, per il volontario che offre la propria disponibilità, un affiancamento per ogni attività specifica, gestito da un tutor;

b. *Centralino – gestione richiesta trasporti – cassa*: abilitazione interna dopo il completamento degli affiancamenti per 5 turni e a seguito della valutazione dei responsabili preposti;
c. *Trasporto sangue ed emoderivati*: abilitazione interna al completamento di 5 uscite in affiancamento a volontario con esperienza;
d. *Trasporti sanitari semplici con mezzi finestrati (corso regionale 16h+4h per abilitazione alla guida*): dopo l'abilitazione, occorrono 10 ore di affiancamenti effettive con volontario abilitato. Si trasportano persone autosufficienti per: dialisi, visite mediche, controlli diagnostici e motivazioni sanitarie varie;
e. *Trasporti sanitari con ambulanza (corso regionale 42h+4h per abilitazione alla guida)*: dopo l'abilitazione, occorrono 25 ore effettive di affiancamenti, con volontario abilitato. Si trasportano persone non autosufficienti allettate, per trasferimenti da casa a ospedale e viceversa, e per altre motivazioni sanitarie;
f. *Primo soccorso emergenza urgenza su ambulanza in 118 (corso regionale 42h+78)*: dopo l'abilitazione regionale, occorrono 60 ore effettive di affiancamenti con la squadra;
g. *Servizi sportivi, assistenza a manifestazioni sociali/sportive con ambulanza*: si rimanda alla lettera *f)*.

2. Eventuali modifiche inerenti le abilitazioni richieste per l'attività svolta, che dovessero intercorrere dopo l'approvazione del presente regolamento, si intendono sin d'ora acquisite e determinano modifica dell'articolo stesso; il Consiglio di Amministrazione provvederà alla prima seduta utile dopo la modifica intercorsa a redigere apposita delibera.

ARTICOLO 4 - ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE

1. Possono iscriversi al C.O.S.P. tutti i cittadini italiani maggiorenni, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e il regolamento.

2. Possono iscriversi all'associazione i cittadini stranieri che dimostrino una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e che siano in regola con le norme vigenti per l'ingresso e il soggiorno nello stato italiano. La domanda d'iscrizione va presentata con la

documentazione attestante la regolarità della loro posizione in relazione alle norme disciplinanti il soggiorno.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso, corredata del certificato del medico curante attestante l'idoneità psico-fisica e documentazione medica per lo svolgimento delle mansioni previste, di fotocopia di un documento d'identità e della patente e di due fotografie, nonché la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo statuto e i regolamenti. La domanda deve contenere il consenso per il trattamento dei dati personali.

4. Il Consiglio di Amministrazione esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse. In caso di accoglimento, l'iscrizione è annotata nel registro dei soci.

5. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

6. Chi intende aderire all'Associazione, se proveniente da altra associazione analoga, deve specificare gli incarichi svolti e consegnare copia delle abilitazioni possedute, nonché altra documentazione ritenuta rilevante.

7. Prima della delibera del Consiglio di Amministrazione, l'aspirante associato sostiene un colloquio preliminare con il Presidente o con persona da lui delegata.

8. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione dei nuovi volontari sulla base della domanda, dei documenti allegati e del colloquio.

9. I volontari sono tenuti a comunicare al Consiglio di Amministrazione le variazioni successive dei dati personali indicati nella domanda d'iscrizione, e ad informare il Direttore Sanitario di eventuali situazioni o patologie, nuove o pregresse, che in qualunque modo potrebbero limitare anche temporaneamente l'idoneità psicofisica alle attività inerenti l'Associazione.

10. I portatori di handicap possono prestare servizio in ruoli adatti alle proprie possibilità, come da incarichi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Sanitario. L'accettazione di tali limitazioni da parte del candidato è vincolante ai fini dell'iscrizione all'associazione.

ARTICOLO 5 – CENTRALINO

1. Le attività di cui si occupa la persona addetta al centralino sono molteplici, di cui si elencano, a titolo esemplificativo:
    a. Preliminare verifica del normale funzionamento dei telefoni, anche quelli in dotazione agli automezzi;
    b. Gestione delle entrate e uscite di cassa;
    c. Ricezione delle prenotazioni dei servizi di trasferimento e organizzazione del trasporto, attivandosi per la ricerca di volontari e predisposizione della relativa richiesta, al vaglio del responsabile dei trasferimenti;
    d. Compilazione delle schede riguardanti i vari servizi effettuati durante il turno, archiviazione della documentazione inerente l'attività giornaliera.

2. Requisiti per svolgere tale attività sono una buona padronanza della lingua italiana e l'attitudine all'uso del computer.

3. La formazione per acquisire l'abilitazione interna richiede cinque turni in affiancamento a un tutor, che valuterà il grado di autonomia conseguito concordando nuovi affiancamenti o l'abilitazione. Gli affiancamenti vanno segnati nell'apposito registro.

ARTICOLO 6 – TRASPORTO SANGUE ED EMODERIVATI

1. L'attività di trasporto sangue ed emoderivati prevede il trasporto del sangue intero, degli emocomponenti e dei relativi campioni biologici per finalità di trasferimento da una struttura mittente (la struttura ospedaliera con cui l'Associazione ha stipulato una convenzione) a una struttura destinataria.

2. Una volta ricevuta la richiesta di trasporto dalla struttura convenzionata, il volontario deve attivarsi predisponendo il contenitore termico, completo di buste ghiaccio e rilevatore di temperatura.

3. L'attività di trasporto non avviene in emergenza, per cui al trasportatore è precluso l'uso dei dispositivi acustici e visivi ed è altresì tenuto al rispetto del codice della strada; pertanto, si assume la piena responsabilità delle infrazioni e delle relative sanzioni amministrative attribuite all'Associazione. L'attività deve comunque essere effettuata nel minor tempo possibile, facendo attenzione a che il contenitore non subisca traumi o sbalzi termici.

4. Al ritorno in sede, il volontario compila la scheda-viaggi, che lascia nell'auto di servizio, e consegna al centralino la bolla rilasciata dalla struttura mittente insieme ai dati relativi al trasporto (chilometraggio ed orari).

5. L'attività di trasporto sangue ed emoderivati, previa autorizzazione, può essere svolta dal volontario anche dal proprio domicilio solo nelle ore notturne. In tal caso il volontario dovrà avere con sé il cellulare apposito e, in caso di chiamata, recarsi nel minor tempo possibile in sede per il recupero del contenitore termico e del mezzo.

6. Il volontario è tenuto al rispetto delle regole stabilite dalla convenzione stipulata con la struttura ospedaliera.

7. Requisito necessario per lo svolgimento dell'attività di trasporto sangue ed emoderivati è la patente di guida tipo B o superiore, in corso di validità e conseguita da almeno due anni

8. La formazione per acquisire l'abilitazione interna prevede cinque uscite in affiancamento con tutor.

ARTICOLO 7 – TRASPORTI SANITARI SEMPLICI

1. L'attività consiste nel trasporto con mezzi finestrati, escluse autovetture (non ambulanze), di persone autosufficienti che necessitano di essere accompagnate dalla e/o alla loro abitazione, per visite mediche, analisi ed altro di natura sanitaria. Il trasporto è eseguito in genere da un equipaggio composto da due volontari, l'autista e un volontario qualificato per la specifica mansione, addetto a prestare assistenza al paziente durante il trasporto. Il volontario autista

compilerà, in modo chiaro e completo, la scheda viaggio riportando i dati del trasferimento al centralino.

2. La persona da assistere può anche essere trasportata mediante carrozzina.

3. I requisiti per lo svolgimento di tale attività sono, cumulativamente:
    a. Abilitazione Regionale ai "trasporti sanitari semplici";
    b. Patente di guida tipo B o superiore, in corso di validità, conseguita da almeno due anni;
    c. Maggiore età e non aver compiuto il 76° anno di età, sia per l'autista che per l'accompagnatore.

4. La formazione per acquisire l'abilitazione regionale prevede:
    a. La frequenza del corso "trasporti sanitari semplici", con esami teorico e pratico finali;
    b. Dopo aver superato gli esami, eseguire dieci ore di affiancamenti. Le ore effettive sono definite dalla durata dell'intervento.
    c. È necessario che, a fine intervento, gli affiancati annotino le uscite sull'apposito registro degli affiancamenti. Tali uscite devono essere firmate dal tutor.

ARTICOLO 8 –TRASPORTI SANITARI

1. L'attività consiste nel trasporto con ambulanza di persone non autosufficienti per visite mediche, analisi, ricoveri o altre ragioni di natura sanitaria.

2. Il trasporto è eseguito sempre da un equipaggio composto da due volontari, l'autista e un volontario qualificato per la specifica mansione, addetto a prestare assistenza al paziente durante il trasporto. L'autista compila, sugli appositi moduli posti in ambulanza, i dati del trasferimento e li riporta al centralinista.

3. I requisiti richiesti per svolgere tale attività sono, cumulativamente:
    a. Abilitazione Regionale ai trasporti sanitari;
    b. Per l'autista: essere in possesso di patente di guida tipo B o superiore, da almeno due anni, in corso di validità ed età compresa tra i 21 e 71 anni (fino al compimento del 71° anno);

c. Per il volontario che assiste il paziente: età compresa tra i 18 e i 75 anni (fino al compimento del 76° anno):

4. La formazione per acquisire l'abilitazione regionale al trasporto sanitario prevede:
   a. Frequenza dell'apposito corso di 42 ore (più un modulo da 4 ore per gli autisti);
   b. Tirocinio pratico di almeno 25 ore di attività (comprensive di eventuali guide affiancate), in affiancamento a personale esperto;
   c. Superamento della prova finale (test teorico e prova pratica).

5. Per le regole di condotta degli autisti, si rinvia a quanto previsto per il servizio di emergenza-urgenza.

ARTICOLO 9 – SOCCORRITORE ESECUTORE IN EMERGENZA-URGENZA

1. I requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività sono, cumulativamente:
   a. Abilitazione Regionale "Soccorritore Esecutore";
   b. Avere un'età compresa tra i 18 e i 70 anni (fino al compimento del 71° anno di età);
   c. Rispetto delle regole e protocolli emanati da AREU, nonché delle indicazioni impartite dal capo equipaggio;
   d. Un atteggiamento responsabile e coscienzioso, da adottare sia nei confronti della persona da assistere che nei confronti dei compagni di squadra.

2. La formazione per acquisire l'abilitazione regionale richiede:
   a. Frequenza del corso Soccorritore Esecutore, che consiste nel corso base di 42 ore, cui si aggiunge quello specifico per la certificazione regionale di 78 ore;
   b. Superamento dell'esame teorico e pratico, come previsto dalla normativa vigente;
   c. Esecuzione di 60 ore di affiancamenti – effettive – sotto visione del capo equipaggio. Gli affiancamenti sono possibili se l'affiancato è iscritto al corso delle 78 ore e solo dopo aver superato le lezioni riferite al trauma. Le ore effettive sono definite dalla durata della missione, cui si aggiunge un'ora per il controllo dell'ambulanza a inizio turno.

3. È necessario che, a fine turno, gli affiancati annotino le uscite sull'apposito registro degli affiancamenti. Tali uscite devono essere firmate dal capo equipaggio.

ARTICOLO 10 – AUTISTA SOCCORRITORE ESECUTORE IN EMERGENZA-URGENZA

1. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore sono, cumulativamente:
    a. Possesso di patente di guida tipo B o superiore, conseguita da almeno 2 anni, in corso di validità;
    b. Certificazione di soccorritore esecutore;
    c. Avere una età compresa tra i 21 e i 70 anni (fino al compimento del 71° anno di età);
    d. Seguire lo specifico corso tenuto dal CEFRA, con l'esecuzione dei relativi affiancamenti previsti.

2. Su direttiva del Direttore Sanitario o di suo incaricato medico, possono essere eseguiti o richiesti controlli accurati della funzione visiva, uditiva e dei requisiti psichici e fisici, oltre alle visite biennali che diventano annuali al compimento del 65° anno d'età, ai sensi della legge regionale n° 5165 del 16/05/2016.

3. L'autista soccorritore:
    a. Deve guidare con la massima prudenza e con scrupolosa attenzione, per evitare danni a trasportati, terze persone e/o cose;
    b. È responsabile del trasporto e decide in autonomia l'itinerario più appropriato. Lo stesso deve adeguare la velocità di marcia in relazione alla natura del servizio, al traffico, alle condizioni atmosferiche, nonché alle condizioni sanitarie del paziente. I dispositivi acustici di allarme e luminosi a luce lampeggiante blu devono essere utilizzati congiuntamente durante la marcia del mezzo e solo in caso di codice giallo o rosso, disposto dalla Centrale Operativa. Qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico e quello luminoso, l'autista soccorritore non è tenuto a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e delle regole di comune prudenza e diligenza, conformemente a quanto previsto dall'art. 177 del Codice della Strada;

c. Deve compiere gli spostamenti secondo il percorso più breve o idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni sanitarie o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque a criteri di attendibilità operativa;
d. Deve tenere aggiornato il foglio di marcia dell'automezzo e inserire i dati richiesti dalla Centrale Operativa sul portale Emmaweb;
e. In caso di eventuali danni riportati dal mezzo durante il servizio, provvede ad annotare il danno sul rapporto di squadra;
f. In caso di necessità, è responsabile delle comunicazioni con la Centrale 118 tramite l'apparato di radiocomunicazione TETRA;
g. È responsabile della pulizia del vano guida, dell'efficienza dei mezzi a lui affidati e del massaggiatore meccanico Autopulse;
h. Verifica che il numero di persone a bordo del mezzo non sia superiore a quello stabilito dal libretto di circolazione;
i. È tenuto al rispetto delle norme previste dal codice della strada in merito all'obbligo dell'uso delle cinture di sicurezza.

ARTICOLO 11 – CAPO EQUIPAGGIO

1. Il capo equipaggio, all'inizio del turno:
   a. Definisce i ruoli dell'equipaggio;
   b. Verifica completezza della squadra e del loro equipaggiamento;
   c. Prende visione del verbale delle consegne e di ogni eventuale direttiva e ordine di servizio e comunicazioni da parte di AREU/SOREU, portandole poi a conoscenza di tutti i membri dell'equipaggio;
   d. Fornisce alla SOREU, all'inizio di ogni turno, tramite la postazione Emmaweb, le generalità complete dei membri dell'equipaggio e conferma la disponibilità dell'ambulanza operativa, controllando la presenza di DAE ed ELI10, e che l'equipaggio sia composto conformemente alla convenzione con AREU.

2. Pervenuta la chiamata della Centrale Operativa, il capo equipaggio, dopo la ricezione della missione al terminale Emmaweb e/o INPRIMIS:
   a. Prende nota dei particolari riferiti e li condivide con l'equipaggio;

b. Dispone per la celere verifica dell'indirizzo di destinazione e attiva la missione entro i tempi previsti dalla convenzione. Il termine è calcolato dalla ricezione della missione all'invio dell'impulso S1 mediante GPS/"diretto sull'intervento" in INPRIMIS.

3. Durante la missione 118, il capo equipaggio:
   a. Provvede all'assegnazione dei presidi e degli incarichi per l'intervento;
   b. Mantiene i contatti con la SOREU, utilizzando il dispositivo TETRA o mediante smartphone con app INPRIMIS e/o gli strumenti previsti da AREU;
   c. Dirige le operazioni coordinando la squadra. È responsabile della regolarità della missione nonché dell'equipaggio, del rispetto dello statuto, del regolamento, delle direttive, dei protocolli e degli ordini di servizio;
   d. Verifica la corretta e completa compilazione della relazione d'intervento cartacea e informatica tramite l'app INPRIMIS;
   e. Dopo le manovre di soccorso e prima dell'arrivo in ospedale, compila la scheda missione in duplice copia e nel rispetto delle norme sulla privacy e lo consegna al personale del Pronto Soccorso. Una volta consegnata al Pronto Soccorso la scheda missione, la copia che rimane a disposizione dell'Associazione non può più essere modificata;
   f. (Eventualmente) autorizza la presenza a bordo di personale non sanitario (esclusi i pazienti), in collaborazione con la SOREU.

4. Al termine della missione 118, il capo equipaggio:
   a. È responsabile del reintegro dei presidi presenti in ambulanza;
   b. Compila la scheda di servizio tramite il portale Emmaweb in ogni sua parte, comunica i dati alla SOREU, osservando le regole per la tutela e la conservazione dei dati sensibili, come da direttive del Consiglio di Amministrazione;
   c. Redige rapporto al Consiglio di Amministrazione per eventuali disfunzioni, carenze e mancanze riscontrate durante la missione.

5. Al capo equipaggio in affiancamento spetta il compito di compilare e firmare la scheda missione, tenere i rapporti di comunicazione con la Centrale Operativa e chiudere la missione tramite il portale Emmaweb. Nel caso in cui il capo equipaggio in affiancamento sia sollevato dall'incarico durante il servizio, i compiti di cui al punto precedente saranno svolti dal tutor.

ARTICOLO 12 – ISTRUTTORE-SOCCORRITORE

1. Il soccorritore-istruttore regionale AREU si impegna a essere una figura di riferimento per il mantenimento della qualità del sistema di soccorso per i soccorritori già certificati e svolge attività formativa per i nuovi associati che intendono diventare addetti al servizio di trasporto sanitario e/o addetti al servizio di soccorso sanitario extraospedaliero (soccorritore-esecutore);

2. I criteri di accesso al percorso formativo per Soccorritore-Istruttore regionale sono definiti dal CEFRA, secondo le modalità stabilite da AREU;

3. Gli istruttori possono essere certificati da corsi specifici AREU per la formazione di Istruttori Regionali 118 o laici.

ARTICOLO 13 – EQUIPAGGIO IN EMERGENZA-URGENZA

1. La composizione dell'equipaggio deve essere conforme alla convenzione in vigore con AREU;

2. I soccorritori sono tenuti ad applicare la regola della rotazione tra soggetti di pari ruolo nel succedersi dei turni, per permettere il mantenimento delle proprie esperienze;

3. In caso di necessità, il capoturno, nel rispetto della convenzione sottoscritta con AREU, può destinare il soccorritore dell'equipaggio di servizio 118 ad altri servizi.

4. La pianificazione e la composizione delle squadre dovrà essere condivisa con il responsabile di settore (ad es. il responsabile dei turni, il responsabile dei trasporti sanitari etc.).

5. A inizio turno, l'equipaggio è tenuto a controllare l'ambulanza adibita al servizio di emergenza-urgenza e un'altra delle ambulanze presenti in sede, secondo un calendario prestabilito. Dopo il controllo va compilata l'apposita checklist.

6. L'equipaggio deve attivarsi per la partenza immediata dell'ambulanza, che deve avvenire entro il termine previsto da AREU.

ARTICOLO 14 – CAPOTURNO

1. Il capoturno, individuato dai responsabili di settore tra i membri dell'equipaggio operativo, è la persona responsabile di ciò che accade in sede durante tutta la durata del turno, ad eccezione delle incombenze strettamente connesse alla missione 118. Ove non diversamente stabilito, tale figura coincide con quella del capo equipaggio.

2. Il capoturno deve essere iscritto all'associazione da almeno due anni e avere almeno 21 anni.

3. Il capoturno è responsabile della copertura del turno e collabora in prima battuta con i responsabili di settore, se presenti, nella ricerca dei volontari a copertura dei rispettivi turni. Egli, inoltre:
    a. Prende visione del verbale delle consegne e di ogni eventuale direttiva e ordine di servizio;
    b. In collaborazione con il centralinista, prende atto di tutti i servizi che saranno svolti durante il turno;
    c. È responsabile della corretta compilazione di tutta la modulistica inerente i rapporti di squadra, passaggi, consegne;
    d. Controlla la corretta applicazione di tutte le norme previste nello statuto, nel regolamento e nelle normative ivi richiamate, ivi compresi ordini di servizio, direttive e protocolli;
    e. Redige rapporto al Consiglio di Amministrazione per eventuali disfunzioni, carenze e mancanze, per quanto di sua competenza;
    f. Prende in consegna dalla squadra uscente la sede, prende visione degli ordini di servizio e delle disposizioni operative;
    g. Verifica, al momento del passaggio delle consegne, che la sede e tutto il materiale per i servizi interni ed esterni siano in efficienza.

ARTICOLO 15 – IL DIRETTORE SANITARIO

1. Il Direttore Sanitario è un medico iscritto al relativo Albo, anche non iscritto all'Associazione. Può nominare un Vice Direttore Sanitario (anch'egli medico) su approvazione del Consiglio di Amministrazione. Può disporre di un ufficio di segreteria a sua scelta, costituito da uno o più volontari scelti tra gli iscritti all'Associazione, fra i quali uno coprirà il ruolo di segretario.

2. Il Direttore Sanitario e/o il suo vice, così come previsto dalla normativa di riferimento, autonomamente o su richiesta del Consiglio di Amministrazione, dispone ed esegue verifiche psico-fisiche dei volontari per l'accertamento delle condizioni d'idoneità all'espletamento delle mansioni loro affidate.

3. In riferimento alla delibera regionale N° 5165 del 16/05/2016, il Direttore Sanitario ha la responsabilità di presa in carico delle seguenti funzioni:
    a. Accertamento biennale (annuale solo dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età) della idoneità psicofisica dei componenti addetti al trasporto;
    b. Per gli autisti possono essere effettuati o richiesti controlli accurati della funzione visiva e uditiva e dei requisiti psichici e fisici. Degli accertamenti eseguiti deve essere redatta apposita scheda sanitaria da inserirsi nella cartella personale di ciascun addetto.
    c. Accertamento delle condizioni igieniche della sede e dei mezzi di trasporto;
    d. Individuazione delle procedure di sanificazione dei mezzi e profilassi per il personale;
    e. Accertamento del corretto smaltimento dei rifiuti sanitari.

4. Qualora siano inseriti nell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione argomenti di competenza del Direttore Sanitario, dovrà essere richiesto il suo parere, che dovrà essere allegato al verbale della seduta.

ARTICOLO 16 – FORMAZIONE

1. Il Presidente è responsabile della formazione, che gestisce in collaborazione con gli istruttori.

2. Nelle attività formative, sia interne che esterne al C.O.S.P., possono partecipare docenti non istruttori così come previsto dal d.g.r. 45819 del 22.10.1999.

3. Tra i compiti del Presidente, quale responsabile della formazione, figurano:
    a. Il coordinamento delle attività degli istruttori presenti in associazione, in collaborazione con il segretario amministrativo appositamente istituito e gli istruttori stessi;

b. Il monitoraggio dell'aggiornamento degli istruttori, che ha il dovere di informare riguardo alle nuove procedure, protocolli, disposizioni AREU e quant'altro utile alla loro responsabilità di formatori;
c. La formulazione, organizzazione e gestione dei programmi di formazione volti a garantire la competenza, l'addestramento e l'aggiornamento dei volontari nel rispetto delle norme vigenti;
d. La gestione dei rapporti con le Autorità e gli Enti preposti alla formazione;
e. La formulazione, organizzazione e gestione delle esercitazioni e dei corsi di carattere sanitario, rivolti a volontari ed esterni;
f. La gestione del materiale identificato per la formazione. Tale materiale deve essere protocollato in un apposito archivio, a disposizione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

1. Il volontario è tenuto a frequentare con profitto tutti i corsi e/o le lezioni destinate alla formazione e/o all'aggiornamento previsti dalla normativa vigente, assoggettandosi alle esercitazioni e alle verifiche previste e rendendosi disponibile alle iniziative e attività dell'Associazione.

2. Per i volontari in fase di affiancamento ad un servizio è richiesta la compilazione delle singole uscite svolte sull'apposito registro in centralino, avendo cura di inserire tra i dati del servizio anche il nome del tutor e il numero di matricola.

ARTICOLO 18 – ATTITUDINE PSICO-FISICA

1. Il Consiglio di Amministrazione si riserva, qualora ritenuto opportuno, tramite il Direttore Sanitario, di richiedere verifiche psico-fisiche del volontario, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per l'esercizio delle mansioni competenti. Dette verifiche possono essere disposte dal Direttore Sanitario anche autonomamente.

ARTICOLO 19 – INCARICHI OPERATIVI NEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio di Amministrazione individua tra i volontari le figure necessarie alla gestione associativa (a titolo esemplificativo: il responsabile attrezzature e magazzino sanitario, il responsabile squadre, il responsabile dei servizi sportivi).

2. Per quanto concerne le nomine delle figure preposte alla direzione e alla gestione dell'Associazione, si rimanda allo statuto dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 20 – TURNISTICA E ORARI

1. La disponibilità minima richiesta ai volontari è di due turni al mese.

2. Gli orari dei turni sono elencati nella seguente tabella:

Turni	*Equipaggio 118*	*Trasporto sangue*	*Centralino*
Mattino	**06:00 – 14:00***	**07:00 – 13:00***	**07:00 – 13:00***
Pomeriggio	**14:00 – 22:00***	**13:00 – 20:00***	**13:00 – 20:00***
Notte	**22:00 – 06:00***	**20:00 – 07:00***	

3. Il volontario è tenuto a presentarsi con quindici minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio del turno, pronto per il cambio ed in caso di chiamata uscire.

4. Le turnazioni sono gestite dai responsabili delle squadre diurne e notturne.

5. Ai volontari non è permesso effettuare turni consecutivi in emergenza-urgenza.

ARTICOLO 21 – DOVERI DEI VOLONTARI

1. Il volontario, nello svolgimento del servizio, deve essere ispirato da principi di solidarietà e non può perseguire scopi e interessi personali. Il volontario è altresì tenuto ad un comportamento rispettoso verso tutti, consono allo spirito, all'immagine e alle direttive

dell'Associazione, consapevole di svolgere un servizio sociale e di assumere le responsabilità morali, civili e penali che ne derivano.

2. Il volontario, inoltre, deve:
    a. Rispettare i locali e le attrezzature messe a disposizione dall'Associazione, curandone la manutenzione e la pulizia;
    b. Mantenere un atteggiamento rispettoso e solidale con gli altri volontari;
    c. Trovarsi in sede almeno venti minuti prima dell'inizio del turno, operativo e pronto ad uscire in caso di nuova missione. Il volontario che per qualsiasi motivo ritardi è tenuto ad avvisare immediatamente l'equipaggio e a cercare un sostituto;
    d. Presentarsi in servizio con la divisa in ordine e completa di dispositivi di protezione individuale. Vestizione e svestizione devono essere effettuate in sede.
    e. Attestare la propria presenza, per qualsiasi attività, firmando la scheda di servizio in maniera chiara e non fraintendibile, con aggiunta del numero di matricola;
    f. Qualora non possa coprire il proprio turno o servizio, attivarsi tempestivamente per il reperimento di un sostituto parimenti qualificato, avvertendo immediatamente il capoturno ed il responsabile di settore ed indicando loro, in caso di mancato reperimento, i nominativi già contattati (non meno di quindici);
    g. Avere con sé, rispettivamente, patente e documento d'identità, in modo da essere identificabili dalle Forze dell'Ordine e/o per accedere a carceri, caserme, piste d'aeroporti, etc. Per ragioni di sicurezza, è fatto divieto ai volontari in servizio 118 di portare in missione il proprio telefono cellulare;
    h. Al termine di ogni servizio, ripristinare il materiale consumato o scaduto, per integrare la checklist e lasciare l'ambulanza pulita. L'equipaggio si preoccuperà di comunicare al turno montante lo stato generale del mezzo e dei suoi presidi;
    i. Rimanere in sede fino all'arrivo della sostituzione;
    j. I volontari certificati hanno l'obbligo di effettuare almeno due servizi all'anno oltre a quelli di emergenza-urgenza 118 e trasporto sangue.

3. È fatto divieto ai volontari di:
    a. Assumere bevande alcoliche o sostanze che possono comunque alterare il comportamento nelle ore precedenti e durante l'espletamento del servizio;
    b. Fumare in sede o sui mezzi;
    c. Lasciare il malato incustodito, nel vano sanitario dell'ambulanza o in qualsiasi altra situazione;

d. Utilizzare le bacheche o le pareti della sede per apporvi comunicazioni personali, o comunque non autorizzate dal Presidente;
e. Allontanarsi dalla sede durante il turno, fatta salva l'autorizzazione del capo turno e solo per esigenze di servizio o per gravi ed improrogabili necessità familiari, facendosi previamente sostituire;
f. Lasciare il servizio prima dell'arrivo della sostituzione o del cambio;
g. Assumere comportamenti irrispettosi, maleducati o indecorosi, in sede o durante un servizio;
h. Effettuare in sede propaganda di carattere politico, religioso e di qualsiasi altra specie e provocare discussioni che possano turbare il regolare svolgimento dell'attività;
i. Introdurre nei locali della sede animali di qualsiasi specie sprovvisti di guinzaglio e museruola.

4. La squadra di servizio in emergenza-urgenza, l'addetto al trasporto sangue ed il centralino sono responsabili della pulizia dei locali. Prima del cambio turno, la squadra, salvo impossibilità per motivi di servizio, deve provvedere al riordino ed alla pulizia dei locali.

ARTICOLO 22 – DIVISA E COMPLEMENTI IN DOTAZIONE AI VOLONTARI

1. L'associazione si fa carico di fornire a ciascun volontario la divisa e i presidi necessari per le mansioni svolte. I presidi, una volta consegnati al volontario, rimangono di proprietà dell'Associazione, la quale potrà richiederne la restituzione in caso di cessazione dell'attività del volontario presso l'Associazione.

2. Durante ciascun servizio, il volontario è tenuto ad indossare i seguenti dispositivi forniti dall'Associazione:
    a. Divisa completa.
    b. Scarponi antiinfortunistici.
    c. Targhetta che identifica la qualifica (soccorritore, capo equipaggio, autista, ecc.).
    d. Tesserino identificativo personale fornito dall'associazione.

3. Il volontario è tenuto al corretto utilizzo dei dispositivi in dotazione, così come alla loro buona manutenzione.

4. Durante il turno, il volontario ha l'obbligo di indossare solo ed esclusivamente l'abbigliamento di ordinanza, fornito dall'Associazione, e deve essere munito di cartellino di riconoscimento collocato in posizione ben visibile.

5. I volontari hanno l'obbligo, durante i servizi, di indossare la giacca.

6. È vietato alterare in qualunque modo e forma la divisa fornita dall'Associazione (anche temporaneamente). È altrettanto vietato apporre sulla divisa scritte/targhe/adesivi diverse da quelle fornite dall'Associazione.

7. In caso di smarrimento del badge è obbligatoria la comunicazione immediata per iscritto al Presidente.

8. In caso di furto dei dispositivi, il volontario è tenuto a sporgere denuncia presso l'Autorità competente, fornendo copia della denuncia al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 23 – PULIZIA AMBULANZA E MEZZI

1. Tutti i volontari in servizio hanno l'obbligo di pulizia dei mezzi
   In emergenza-urgenza hanno l'obbligo di partecipare alla pulizia dell'ambulanza destinata al servizio emergenza-urgenza secondo le seguenti modalità:
   - Dall' 1 al 10 di ogni mese, la pulizia e sanificazione dell'ambulanza spettano al turno del mattino;
   - Dall'11 al 20 di ogni mese, la pulizia e sanificazione dell'ambulanza spettano al turno del pomeriggio;
   - Dal 21 alla fine di ogni mese, la pulizia e sanificazione dell'ambulanza spettano al turno della notte.

   Contestualmente alla pulizia, l'equipaggio incaricato dovrà sostituire la batteria del massaggiatore automatico Autopulse.
   Per gli altri mezzi (trasporto emoderivati o utilizzati per servi vari) è obbligo provvedere alla pulizia a fine turno o servizio

2. La squadra della notte, quando smonta il turno, è tenuta a togliere la biancheria dai letti e ad aprire le finestre.

3. I volontari sono comunque tenuti a riordinare e pulire i locali utilizzati. Al capo turno spetta il compito di far rispettare tale obbligo.

ARTICOLO 24 – PRIVACY E SICUREZZA

1. Ogni volontario è obbligato, anche nel rispetto delle norme di tutela della privacy, alla massima riservatezza in ordine a fatti, circostanze, situazioni, condizioni, dei quali venga a conoscenza nello svolgimento del servizio. È fatto divieto al volontario divulgare informazioni, fotografie o altri elementi ottenuti per ragioni di servizio, tranne che nei casi di obbligo di denuncia previsti dalla legge.

2. La tutela dei dati sensibili che riguardano la salute delle persone soccorse e trasportate è un obbligo di legge. Tutti i documenti che contengono dati sensibili devono essere custoditi in cassetti o armadi sotto chiave e archiviati in computer con accesso secretato.

3. Le chiavi degli armadi e le password possono essere tenuti e conosciuti dal Presidente, dal Direttore Sanitario e dai soggetti delegati. È opportuno che i nominativi di tali persone siano esposti in maniera chiara e visibile presso la sede. Nessun altro può visionare o trattare tali informazioni.

ARTICOLO 25 – DANNI CAUSATI DAL VOLONTARIO

1. Il volontario che si è infortunato o ha provocato danni a mezzi, strutture o persone, o rileva anomalie ai mezzi o attrezzature o presidi dovrà darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, inviando contestualmente un rapporto scritto il più possibile dettagliato sulle circostanze, affinché si possa sollecitamente attivare la riparazione e avviare la pratica prevista dal contratto di assicurazione.

ARTICOLO 26 – INCIDENTI STRADALI

1. In caso durante un servizio si incorra in un incidente stradale, e sul luogo non sia presente un altro mezzo di soccorso, i volontari devono attenersi alle seguenti disposizioni:
    a. In caso di feriti, prestare il primo soccorso ed avvisare la SOREU;

b. Avvisare la sede;
c. Procurare le testimonianze, possibilmente scritte, dei presenti o, comunque, prendere nominativo, indirizzo e numero di telefono dei testimoni;
d. Avvisare le Autorità competenti per i rilievi del caso;
e. Redigere rapporto scritto da consegnare al Consiglio di Amministrazione.

2. In aggiunta alle disposizioni di cui al punto 1, se l'ambulanza dedita al servizio di emergenza-urgenza è direttamente coinvolta in un incidente stradale, va in ogni caso contattata la SOREU per avvisare dell'impossibilità del mezzo a proseguire il servizio.

ARTICOLO 27 – DIMISSIONI

1. Al momento delle dimissioni, che dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione in forma scritta, mediante lettera o email, il volontario è tenuto a restituire il tesserino di riconoscimento, la divisa, le scarpe antinfortunistiche e qualsiasi altro materiale di proprietà del C.O.S.P. in suo possesso.

ARTICOLO 28 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento, si fa riferimento allo statuto, alle pregresse delibere del Consiglio di Amministrazione e a quanto previsto dal Codice Civile.

2. Ad ogni volontario è riconosciuto il diritto-dovere di fare presente disfunzioni, carenze o far pervenire osservazioni e suggerimenti tramite l'indirizzo mail info@cosp.it. Segnalazioni anonime o verbali non saranno prese in considerazione.

3. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a motivare le proprie decisioni.

4. Proposte di modifiche e/o eccezioni a tutti gli articoli del presente regolamento, debitamente documentate, saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione.

5. Una copia del regolamento è consegnata a tutti i volontari; una copia rimane affissa in sede.

Centro Operativo Soccorso Pubblico

STATUTO

Approvazione: **10/07/2019**

Registrazione: **18/07/2019 - Brescia n.6078 serie 1T**

Notaio: **dott.ssa Alessandra Casini**

INDICE

Titolo I
PROFILI GENERALI 5
Art. 1 - Denominazione, sede e emblema 5
Art. 2 - Principi associativi fondamentali 5
Art. 3 - Scopi associativi 6
Art. 4 - Attività di interesse generale 7
4bis - Azioni conseguenti 7
4ter - Attività secondarie e sussidiarie 9
Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito 9

Titolo II
SOCI 10
Art. 6 - Requisiti 10
Art. 7 - Diritti 11
Art. 8 - Doveri 11
Art. 9 - Incompatibilità 11
Art. 10 - Perdita della qualità di socio 12

Titolo III
ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE 13
Art.11 - Scritture contabili e bilancio 13
Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate 13
Art. 13 - Patrimonio 14
Art. 14 - Bilancio sociale 14

Titolo IV
ORGANI ASSOCIATIVI 15
Art. 15 - Organi 15
Art. 16 - Assemblea 15

Art. 17 - Convocazione 16
Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione 16
Art. 19 - Quorum costitutivi 16
Art. 20 - Adempimenti 17
Art. 21 - Validità delle deliberazioni 17
Art. 22 - Intervento e rappresentanza 17
Art. 23 - Competenze 18
Art. 24 - Organo di Amministrazione 19
Art. 25 - Quorum costitutivi e voto 19
Art. 26 - Competenze 20
Art. 27 - Direzione esecutiva 21
Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi 21
Art. 29 - Presidente 21
Art. 30 - Organo di controllo 22
Art. 31 - Competenze 22
Art. 32 - Revisore Legale dei conti 23
Art. 33 - Collegio dei Probiviri 23
Art. 34 - Competenze 23
Art. 35 - Libri sociali obbligatori 24

Titolo V
NORME FINALI 24
Art. 36 - Sezioni 24
Art. 37 - Regolamenti 24
Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione 25
Art. 39 - Rinvio 25

STATUTO

Titolo I
PROFILI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e emblema

È costituita l'Associazione denominata "C.O.S.P. (Centro Operativo Soccorso Pubblico) O.D.V." con sede nel comune di Bovezzo, Via Vittorio Veneto n. 33, in questo statuto successivamente indicata anche come "Associazione".
L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del "terzo settore". L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

- **a)** promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- **b)** promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- **c)** contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- **d)** favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;
- **e)** contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- **f)** organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- **g)** collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il proseguimento dei fini e degli obbiettivi previsti dal presente statuto.

A tal fine l'Associazione aderisce alla rete associativa nazionale ANPAS (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze).

Art. 4 - Attività di interesse generale

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, L'Associazione svolge una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- **a)** interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- **b)** interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, di cui alla lettera a) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- **c)** prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni, di cui alla lettera c) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- **d)** protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, di cui alla lettera y) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- **e)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17;
- **f)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, di cui alla lettera i) del 1° comma dell'art. 5 D.lgs. 117/17.

4bis - Azioni conseguenti

In particolare l'Associazione attua le attività sopra elencate tramite:

- **a)** interventi e prestazioni sanitarie;
- **b)** servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;
- **c)** servizi di trasporto sociosanitario a mezzo di autoambulanza;
- **d)** gestione di servizi sociali, sociosanitari o assistenziali;

e) servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f) donazione di sangue e organi;

g) iniziative di formazione e informazione sanitaria, educazione, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

k) organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

l) organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto;

m) organizzazione e gestione di servizi sociali. ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;

n) promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

o) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della nonviolenza e della difesa non armata;

p) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

q) assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

r) attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4ter - Attività secondarie e sussidiarie

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.
Tali attività saranno individuate dall'organo di amministrazione che ne documenta il carattere strumentale nella relazione di missione.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti. L'attività volontaria non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II
SOCI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione che si impegnano a rispettarne lo statuto e/o il regolamento.
Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio, o ad un consigliere appositamente delegato dal Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che L'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti. Il Consiglio o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
L'Associazione deve sempre essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età dai 14 ai 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'Associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. | soci iscritti all'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

I soci hanno diritto di:

- **a)** partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- **b)** eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi;
- **c)** chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- **d)** formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- **e)** essere informati sull'attività associativa.

Art. 8 - Doveri

I soci sono tenuti a:

- **a)** rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- **b)** essere in regola con il versamento della quota associativa;
- **c)** non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- **d)** impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione. Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione;
d) per recesso;
e) per decesso.

a) per morosità: perde la qualità di socio per morosità il socio che entro il termine fissato dal consiglio, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata;
b) per decadenza: perde la qualità di socio per decadenza il socio che venga a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente art. 9;
c) per esclusione: perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo;
d) per recesso: perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato;

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III

ENTRATE, PATRIMONIO E STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

Art.11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.
Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore) è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 lettera u) dello Statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo Settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- **a)** dalle quote degli aderenti;
- **b)** da contributi di privati;

c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;
e) da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;
f) da rendite patrimoniali e finanziarie;
g) da attività di raccolta fondi;
h) da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
i) da vendita di beni prodotti dagli assistiti e volontari curata direttamente dall'Associazione;
j) da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
k) da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
l) da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del Terzo Settore.

Art. 14 - Bilancio sociale

L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo Settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet.
Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del Terzo Settore), la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV
ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 15 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- **a)** Assemblea dei Soci;
- **b)** Organo di Amministrazione;
- **c)** Presidente;
- **d)** Organo di Controllo;
- **e)** Revisore Legale, quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite all'Organo di Controllo formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni;
- **f)** Collegio dei Probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti l'Organo di Controllo in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile e del Revisore Legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 - Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
Essa è costituita dai soci dell'Associazione.
Le deliberazioni validamente assunte dall'Assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 - Convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.
L'Assemblea deve essere convocata nel territorio di un comune in cui l'Associazione opera.

Art. 18 - Tempi e scopi della convocazione

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato. Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - Quorum costitutivi

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'Assemblea in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario e nomina due scrutatori. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'Assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto.
Per le elezioni delle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato da più tempo iscritto all'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative a modifiche dello Statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.
Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. L'associato che partecipa all'Assemblea non può avere più di 1 (una) delega. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pubbliche.
Il presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale.

Art. 23 - Competenze

L'Assemblea Ordinaria:

- **a)** approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- **b)** approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio;
- **c)** determina l'importo annuale delle quote associative;
- **d)** definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- **e)** approva il regolamento generale dell'Associazione e le sue modifiche;
- **f)** approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;
- **g)** determina preventivamente il numero dei componenti del Consiglio scegliendoli fra i soci all'Associazione;
- **h)** nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- **i)** nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge;
- **j)** delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;
- **k)** delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio;
- **l)** delibera sull'istituzione di sezioni dell'Associazione;
- **m)** delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- **a)** sulle modifiche dello Statuto sociale;
- **b)** sulla variazione della sede legale;
- **c)** sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- **d)** sulla devoluzione del patrimonio.

Art. 24 - Organo di Amministrazione

L'organo di amministrazione o Consiglio di amministrazione è composto, in numero dispari da un minimo di cinque ad un massimo di sette componenti, nei limiti deliberati preventivamente dall'Assemblea, compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio devono essere soci dell'Associazione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice Civile.
Il Consiglio nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il Segretario ed il Tesoriere; nomina inoltre un Direttore Sanitario, iscritto all'Ordine dei Medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.
Le funzioni del Segretario sono determinate nel Regolamento Generale dell'Associazione.
Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale. Delle riunioni del consiglio viene redatto un verbale a cura del Segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art. 25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del Consiglio sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. È possibile la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio purché supportata da strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo

fra tutti i partecipanti. Il consiglio approva le proprie deliberazioni con voto palese. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il Direttore Sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'Assemblea, partecipa alle riunioni del Consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta e di parola. Nelle materie di competenza del Direttore Sanitario per disposizioni di legge o attuative, il Consiglio delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio e vincolante.

Art. 26 - <u>Competenze</u>

Il Consiglio:

- **a)** predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- **b)** dà attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- **c)** delibera la stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- **d)** delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del Terzo Settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo Statuto Nazionale di Anpas;
- **e)** delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Statuto;
- **f)** adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;
- **g)** assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- **h)** accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- **i)** adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- **j)** individua le attività secondarie e sussidiarie ai sensi dell'art. 4ter del presente Statuto.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente e Vicepresidente del Consiglio stesso, Segretario, Tesoriere, del Direttore Sanitario, quando nominato, e dal Direttore dei Servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del Consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio con apposita deliberazione. Il numero dei componenti la direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti il Consiglio.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il Consiglio, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, procederà ad elezioni suppletive.
Il Consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti senza che siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'Assemblea. La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Presidente, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- da esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Art. 30 - Organo di controllo

L'Organo di Controllo è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili.
Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea l'Organo di Controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 - Competenze

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Art. 32 - Revisore Legale dei conti

L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei Revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'Associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle parti. Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri sociali obbligatori

L'Associazione deve tenere:

- **a)** il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- **b)** il libro degli associati;
- **c)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- **d)** il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio e dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi associativi. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

Titolo V
NORME FINALI

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 - Regolamenti

Il regolamento generale:

- **a)** stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio;
- **b)** individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c) determina le competenze del Segretario, del Tesoriere, del Direttore Sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'Associazione;

d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'Associazione, l'Assemblea può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

Art. 38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà, sentito il competente comitato regionale, ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta.

Art. 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e le disposizioni di legge vigenti in materia.